



Dott. Eugenio Vitello

Commercialista – Consulente del Lavoro – Revisore Legale
C.F.: VTLGNE47E29E667X – P.IVA: 00516180981



Partner:

Avv. Michele Vitello

Commercialista – Avvocato – Revisore Legale
C.F.: VTLMHL76L08D2840 – P.IVA: 02921750986
e-mail: michele@studiovitello.it

Circolare n. 26 del 31/12/2024



* * *

REGOLARIZZAZIONE DELL'OMESSA / IRREGOLARE FATTURAZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE / COMMITTENTE

Dal 1° Settembre 2024 il cessionario/committente **non è più obbligato** a regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta, ma deve segnalare la violazione all'Agenzia delle Entrate; tuttavia l'acquirente è punito con la sanzione pari al 70%, con un minimo di € 250 *“sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 gg. dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare; a tutt'oggi, tuttavia, l'Agenzia non ha ancora messo a disposizione gli strumenti per la comunicazione.*

TRACCIABILITA' PAGAMENTI – REGIME PREMIALE

L'art. 3, D. Lgs. 127/2015, riconosce, a favore di imprese e professionisti, la **riduzione di 2 anni dei termini per l'accertamento**, rispettivamente, dei redditi d'impresa/professionali, se:

- documentano tutte le operazioni poste in essere (non rilevano le operazioni passive - Interpello n. 404/2022) tramite fatturazione elettronica via SDI - e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri;
- garantendo la tracciabilità di tutti gli incassi e pagamenti di ammontare superiore a € 500 a condizione che sia esercitata la relativa opzione nella dichiarazione dei redditi del relativo periodo d'imposta, tramite barratura dell'apposita casella nel quadro RS (da ricordare nella prossima Dichiarazione redditi).

SOMMINISTRAZIONE LAVORO (DDL Lavoro 2024)

Ricordiamo che vengono esclusi dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori (che si ricorda non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei medesimi contratti) nei casi in cui la somministrazione a tempo determinato sia riferita a lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato ovvero di lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).

SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE

Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate e decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività di cui sopra.

ASSENZE INGIUSTIFICATE E NASPI

La norma (DDL Lavoro 2024) vuole evitare la pratica deprecabile e diffusa di assentarsi in modo ingiustificato dal lavoro, inducendo il datore di lavoro al licenziamento, al fine di godere indebitamente della indennità di disoccupazione NASI che la normativa vigente non riconosce in caso di dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa.

Pertanto, la risoluzione del rapporto di lavoro è imputabile alla volontà del lavoratore nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni.

La risoluzione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.

Merita particolare attenzione la novità che introduce l'onere in capo al datore di lavoro di comunicare l'assenza all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente per accertarne la veridicità.

Allo stato attuale non si conoscono le modalità con cui dovrà essere trasmessa la comunicazione, né i criteri che l'ITL dovrà adottare per la scelta delle comunicazioni da sottoporre a verifica; pertanto, per la piena operatività della norma sarà necessario attendere i chiarimenti dell'INL.

Decreto Legge Mille Proroghe: POLIZZA ASSICURATIVA ANTICALAMITA'

Il termine entro cui le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, è differito al 31 marzo 2025.

Salvo modifiche in sede di conversione in Legge del decreto.

BONUS BENI STRUMENTALI

A parziale rettifica della ns. Circolare n. 24 del 16.12.2024 informiamo che la legge di Bilancio 2025 ha apportato alcune modifiche ed in particolare il credito imposta per i beni industria 4.0 di cui alla Tabella A non è più automatico ma vincolato allo stanziamento dei fondi; inoltre ha abrogato il riconoscimento di un credito di imposta pari al 10% dei costi sostenuti per investimenti in beni c.d. "immateriali" di cui all'Allegato "B". (Legge 178/2020).

Cordiali Saluti.

Dott. Eugenio Vitello



Avv. Michele Vitello

